



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

## FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

### CORTE FEDERALE DI APPELLO

**proc 1/2022 R.G. Corte Fed.**

*proc. 7/2021 R.G. Proc. Fed.*

*proc. 9/2021 R.g. Trib Fed.*

Decisione n. 01/2022 del 06.04.2022

Depositata in pari data

Avv. Marco Baliva -Presidente  
Avv. Michele Ponzeletti -Componente relatore  
Avv. Elisa Brigandì -Componente  
Dott.ssa Valeria Bonagura -Segretario

Provvedimento impugnato

- **Sentenza Tribunale Federale del 24.01.2022**(pubblicata in data 25.01.2022)

Reclamanti:

- **Procura Federale Fidal**

- Sig. **Samuel Demetz**, V(tess.AOI0007) **Sig. Georg Demetz** (tess. VA006237) e **Asv Gerdeina Runners** (cod.BZ085)

Controinteressati :

- Sig. **Alexander Kraler**, (Tess. VA017819) **Patrizia Zeni** (tess.DA016020), società **Marathon Club Trento** (cod.id TN 151), **Sport Club Merano** (cod. Id. BZ 019), SG **Eisaktal Raiffeisen** ASV (cod. id. BZ 068)

#### **Premesso che**

- In data 10.05.2021 la Procura federale avviava procedimento disciplinare in ragione della segnalazione pervenutagli in data 06.05.2021 avente ad oggetto comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere nell'ambito della manifestazione denominata "Mezza maratona Merano -Lagunto" svoltasi in data 02.05.2021.

- Espletate le relative indagini, in data 26.10.2021 la Procura federale depositava comunicazione di conclusione ed intendimento di deferimento nei confronti dei Sigg.ri: Georg Demetz, Samuel Demetz, Alexander Kraler, Patrizia Zeni, Soc. Marathon Club Trento; Soc. Sport Club Merano; Soc. EG Eisaktal RaiffesenAsv; Soc. Asv Gherdeina Runners, così come meglio descritto nel provvedimento al cui contenuto si rimanda;

- Alcuno degli incolpati presentava memorie difensive.

- Con atto del 16.11.2021 la Procura federale deferiva al Tribunale federale i predetti Tesserati ed Affiliati con il seguente capo di incolpazione:



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**a) Georg Demetz, Samuel Demetz, Alexander Kraler, Patrizia Zeni**

- per aver partecipato alla manifestazione del 02.05.2021 "Mezza maratona Merano - Lagndo" **falsificando la documentazione medica relativa alla rilevazione del Covid 19** richiesta per la citata competizione ai sensi dell'ordinanza n.20 del 23/04/2021 punti n.44 e 47 della Prov. Autonoma di Bolzano, come riconosciuto dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in spregio ai principi di lealtà, probità correttezza sportiva e disciplina, nonchè della normativa statale vigente all'epoca dei fatti, oltre all'art. 32 della Costituzione in riferimento alla tutela del diritto alla salute.

- **per mancata collaborazione con la Procura federale**, avendo omesso e rifiutandosi di rispondere alle convocazioni per essere ascoltati su fatti oggetto del procedimento, precisando che sebbene la richiamata normativa di settore consenta ai soggetti che siano parte del procedimento di astenersi dal rispondere in modo completo e veritiero (in ossequio al principio *nemo tenetur se detegere*), il tesserato ha radicalmente ignorato la convocazione a presentarsi dinanzi all'organo inquirente senza addurre alcuna valida giustificazione, così ulteriormente dimostrando la massima indifferenza rispetto ai principi basilari dell'ordinamento sportivo nonchè all'obbligo di collaborare con la Giustizia Sportiva"

Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, artt.1 e 2 del Rg Fidal, art,8.1 Regolamento sanitario Fidal, artt. 12 e 4.2 Codice comportamento sportivo Coni- violazione art. 1 commi 1,6,7 Rg Fidal, art, 12 Codice di Comportamento sportivo del Coni- con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett.e)del RG Fidal

**b) le affiliate Soc. Marathon Club Trento, Soc. Sport Club Merano, Soc. SG Eisaktal Raiffesein Asv e Gherdina Runners,**

per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1 co 3 lett b Reg Fidal rispettivamente riferita alle violazioni dei propri tesserati - *Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, artt.1 e 2 del Rg Fidal, art,8.1 Regolamento sanitario Fidal, artt. 1,2 e 4.2 Codice comportamento sportivo Coni- violazione art. 1 commi 1,6,7 Rg Fidal, art, 12 Codice di Comportamento sportivo del Coni- con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett.e)del RG Fidal*

\*\*\*

- All'esito dell'udienza di trattazione, ritualmente fissata, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale federale con decisione del 24.01.2022, pubblicata il 25.01.2022 al cui specifico contenuto direttamente si rimanda, comminava ai signori Georg Demetz, Samuel Demetz ,Alexander Kraler, Patrizia Zeni la sanzione complessiva per ciascuno di essi della squalifica per anni 2 (due) e mesi sei (6) di cui: anni 2 per la presentazione del certificato falso in sede di iscrizione e la partecipazione alla gara; con ulteriori 6 mesi per l'aggravante di cui all'art.9 comma 3 lettera e) del Regolamento di giustizia Fidal, per aver agito per motivi abietti o futili avendo messo in pericolo l'incolumità pubblica per partecipare ad una gara. Comminava alle società, a titolo di responsabilità oggettiva: alla Marathon Club Trento ed ASV Gherdeina la sanzione dell'ammenda per €1.500,00; alla società Sg Eisaktal la sanzione dell'ammenda per € 750,00 ed alla società Sport Club Merano la sanzione dell'ammenda per € 500,00.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Rigettava le richieste della Procura sul resto, dichiarandole in parte motivi improprie ed infondate.

\*\*\*

1) Con reclamo ex art. 50 RG Giust Fidal depositato in data 08.02.2022, la Procura federale impugnava la decisione, resa dal Tribunale federale in data 24.01.2022, sulle sole statuizioni aventi ad oggetto l'improprietà ed infondatezza del seguente capo di incolpazione, promosso nei confronti di Georg Demetz, Samuel Demetz, Alexander Kaler e Patrizia Reni: *"per mancata collaborazione con la Procura federale, avendo omesso e rifiutandosi di rispondere alle convocazioni per essere ascoltati su fatti oggetto del procedimento, precisando che sebbene la richiamata normativa di settore consenta ai soggetti che siano parte del procedimento di astenersi dal rispondere in modo completo e veritiero, il tesserato ha radicalmente ignorato la convocazione a presentarsi dinanzi all'organo inquirente senza addurre alcuna valida giustificazione, così ulteriormente dimostrando la massima indifferenza rispetto ai principi basilari dell'ordinamento sportivo nonché all'obbligo di collaborare con la Giustizia Sportiva"*

In particolare la Procura Federale:

a) Sulla improprietà della contestazione mossa, sul punto in cui il TF avrebbe accertato d'ufficio che la contestazione sarebbe stata mossa per la prima volta nell'atto di deferimento, evidenziava come la stessa emergesse per tabulas dalla lettura dell'avviso di conclusione indagini del 26.10.2022, nel quale la Procura Federale risulterebbe aver ritualmente contestato la circostanza ai Tesserati soggetti sottoposti ad indagine.

b) Sulla infondatezza della contestazione, sul punto in cui il Tribunale Federale avrebbe riconosciuto il diritto all'incolpato al silenzio, quale garanzia di rilievo costituzionale, la Procura federale evidenziava come la contestazione mossa avesse ad oggetto comportamenti posti in essere prima della conclusione delle indagini, e pertanto, gli appellati ultimi non potessero ancora essere definiti nè incolpati, nè deferiti, nè pertanto essere qualificati quali "parti" del procedimento, a cui sono riservate le specifiche garanzie invocate dal Tribunale Federale.

Sottolineava altresì sul punto la Procura federale come i Tesserati avrebbero dovuto presentarsi alla convocazione così come disposto dall'art. 1 co. 6 Reg Giust, ferma la facoltà e garanzia di ivi non rispondere.

A sostegno delle argomentazioni avanzate, richiamava alcune decisioni di Organi di Giustizia Fidal nonché di altre FSN.

Concludeva la Procura Federale chiedendo la riforma della sentenza impugnata con irrogazione delle sanzioni così come richieste nel procedimento di primo grado.

2) Con reclamo depositato in data 09.02.2022 il Sig. Samuel Demetz impugnava tutti i capi della decisione di cui sopra per violazione del diritto alla difesa ed assenza di contraddittorio, nonché per errata dosimetria della pena, assenza di motivazione a giustificazione dell'aggravante contestata.

In particolare il Reclamante deduceva:



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

a) In merito alla violazione del diritto di difesa ed assenza del contraddittorio di non aver avuto l'incolpato la possibilità di partecipare al procedimento con conseguente violazione degli artt.1.co 4, 15 co.2 e 24 Rg Fidal; artt. 24 e 111 Cost. in quanto avrebbe appreso del procedimento in corso solo in data 28.01.2022 attraverso la consultazione del social network Facebook, non avendogli la , per cui è tesserato, comunicatogli l'avvio e la prosecuzione del procedimento a suo carico.

-Specificava altresì il Reclamante che le comunicazioni comunque trasmessegli dalla Procura federale (avviso conclusione indagini e deferimento) all'indirizzo di posta elettronica personale, venivano raccolte nella casella "spam", e che comunque anche il padre dell'incolpato e la società, per cui è tesserato, risultavano impossibilitati ad accedere alla pec istituzionale (cui risultano essere pervenute le comunicazioni dalla Procura Federale). Da ciò eccepiva come al tesserato Samuel Demetz non sarebbe stato garantito il diritto al contraddittorio ed al giusto processo.

- Eccepiva altresì la violazione dell'art. 24 RG Fidal da parte della Società Sport Club Merano

b) In merito alla errata Dosimetria della Sanzione rilevava l'appellante come la sanzione comminata sarebbe gravemente eccessiva in quanto:

-l'atleta avrebbe avuto un atteggiamento psicologico diverso da quello descritto in deferimento

- sussisterebbero le condizioni per l'applicazione delle scriminanti di cui all'art. 9 lett. C;
- la sanzione sarebbe spropositata ed in violazione dell'art. 7 RG Fidal;
- vi sarebbe stata intenzione dell'atleta di collaborare con la Procura Federale.

In ragione di quanto sopra richiedeva l'appellante la riforma della decisione, ed, in via principale, la remissione in termini per la presentazione della richiesta di applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 60 RG giust. In via subordinata la riduzione della sanzione. Il tutto così come meglio descritto nel reclamo depositato al cui contenuto si rimanda.

3)Con unico reclamo depositato in data 09.02.2022 il Sig. Georg Demetz e la ASD Gherdeina Runners impugnavano tutti i capi della decisione per violazione del diritto alla difesa ed assenza di contraddittorio, assenza di motivazione a giustificazione dell'aggravante contestata.

In particolare l'appellante deduceva di non aver avuto la possibilità di partecipare al procedimento con conseguente violazione degli artt.1.co 4, 15 co.2 e 24 Rg Fidal; artt. 24 e 111 Cost per aver appreso il Sig. Demetz dell'esistenza del procedimento solo in data 28.01.2022 a mezzo dei quotidiani locali, ed essendo la società Gherdeina runners nell'impossibilità di accedere alla casella pec.

Concludeva l'appellante per la riforma della decisione impugnata, chiedendo, in via principale, la remissione in termini per la presentazione della richiesta di applicazione della sanzione senza incolpazione ex art. 60 RG giust. In via subordinata la riduzione della sanzione.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

4) Con comunicazione pec del 1.3.22 la Sport Club Merano richiedeva una "rivalutazione della gravità dei fatti" rimettendosi al giudizio della Corte di Appello in ordine alla misura della sanzione comminata.

\*\*\*\*\*

Con provvedimento del 04.02.2022 La Corte federale di Appello riuniva i procedimenti ex art.45 Reg. Giust. fissando l'udienza di trattazione del procedimento al 07.03.2022

Alla predetta udienza, presenti gli appellanti, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi dispiegate, così come risultante dal relativo verbale al cui contenuto si rimanda.

La Corte di Appello, in ragione delle eccezioni dispiegate dagli appellanti Samuel Demetz, Georg Demetz e Gherdeina Runers, disponeva l'acquisizione delle comunicazioni effettuate dalla Procura federale nel corso del procedimento, rinviando all'udienza di discussione del 28.03.2022.

In data 08.03.2022 la Procura federale provvedeva al deposito della documentazione richiesta.

In data 28.03.2022 veniva depositata a mezzo pec comparsa di costituzione in giudizio della tesserata Sig.ra Patrizia Zeni, la quale ritualmente assistita richiedeva il rigetto del reclamo avanzato dalla procura federale "*con ogni eventuale statuizione più favorevole nei suoi confronti*"

All'udienza del 28.03.2022, dichiarata l'inammissibilità della memoria di costituzione della Sig.ra Patrizia Zeni, la Corte ammetteva all'udienza il Sig. Alfred Ladurner (Presidente Asd Sport Merano) e la Sig.ra Zeni con il suo difensore, con facoltà di controdedurre relativamente al reclamo della Procura federale.

Acquisiva altresì ulteriore documentazione e le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, così come meglio risultante e descritto nel relativo verbale di udienza al cui contenuto si rimanda.

All'esito della discussione La Corte federale di Appello si riservava.

A scioglimento della riserva assunta, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, così dispone:

\*\*\*

In via preliminare questa Corte dichiara la regolarità del contraddittorio e la ammissibilità delle impugnazioni proposte dalla Procura Federale, dal Sig. Samuel Demetz, nonché dal Sig. Georg Demetz e Asd Gherdeina Runers risultando la decisione impugnata essere stata pubblicata in data 25.01.2022 ed i gravami rispettivamente pervenuti in data 08.02.2022 (appello promosso dalla Procura federale) ed in data 09.02.2022 (appelli promossi dai Sigg.ri Demetz e Asd Gherdeina Runers) i quali sono pertanto da considerarsi tempestivi.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Di contro sono da ritenersi inammissibili perchè tardivi, sia la comparsa di costituzione in giudizio della tesserata Sig.ra Patrizia Zeni pervenuta oltre la prima udienza in data 28.03.2022, nonchè ogni domanda dispiegata dalla Asd Merano Club contenuta nella comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 01.03.2022 oltre i termini regolamentari. Ferme le garanzie sulla presenza in giudizio in ragione della qualità di parte ricoperta nel procedimento.

Ciò premesso, si ritiene doveroso preliminarmente esaminare le eccezioni di rito dispiegate dai reclamanti Sig. Samuel Demetz, Sig. Georg Demetz ed Asd Gherdeina Runners, ad oggetto la violazione delle norme sul giusto processo, e l'assenza di contraddittorio nel procedimento così come in premessa meglio specificate.

Ritiene questa Corte che dette eccezioni, le quali in ragione del loro tenore possano trattarsi congiuntamente, risultino infondate e meritino di essere disattese.

Dalla documentazione versata in atti, anche acquisita da questa Corte in corso di procedimento, è chiaramente emerso come alcuna violazione del contraddittorio o diritto di difesa sia stato leso nei confronti dei reclamanti Sig. Samuel Demetz, Georg Demetz o Asd Gherdeina Runners nel corso del procedimento, risultando come la Procura federale abbia trasmesso le prescritte comunicazioni ai Tesserati ed Affiliate nel rispetto delle modalità e termini regolamentari, così da garantire il rispetto del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa.

In particolare si rileva come dalla documentazione in atti emerga che la Procura federale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 Reg. Giust Fidal, abbia ritualmente trasmesso sia l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento del 26.10.2021, sia l'atto di deferimento del 16.11.2021, agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti nel database federale, attribuiti e comunque riferibili alle Società affiliate presso le quali i soggetti indicati risultavano rispettivamente tesserati.

Ad ulteriore e non necessaria conferma, si evidenzia come la documentazione acquisita nel corso del procedimento, (ad oggetto comunicazioni mail intercorse tra le Affiliate e gli Uffici Fidal) abbia confermato il regolare funzionamento delle caselle pec attribuite da Fidal alle Affiliate, nonostante non siano state da queste ultime utilizzate anche per la trasmissione ai propri tesserati degli atti notificati dalla Procura federale.

Tale circostanza merita certamente di ulteriore approfondimento da parte della Procura federale, ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità per la mancata trasmissione degli atti del presente procedimento, così come sancito dalla regolamentazione federale vigente. Alcuo ulteriore elemento o apporto probatorio risulta di contro emergere dagli allegati sub.3 al reclamo del Sig. Samuel Demetz.

Medesimo discorso dicasi in ordine alle convocazioni disposte dalla Procura federale, le quali: quanto al Sig. Georg Demetz, Patrizia Zeni ed Alexander Kaler risultano essere state trasmesse agli indirizzi pec riferibili alle affiliate di appartenenza; mentre quanto al Sig. Samuel Demetz, risultano inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito dallo stesso Samuel Demetz in seno al tesseramento, così come risultante dal database federale.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

Sul punto occorre precisare come il Sig. Samuel Demetz, sia nel reclamo che in sede di udienza, abbia specificatamente dichiarato di aver ricevuto la comunicazione mail ad oggetto la convocazione dinanzi la Procura federale, nella propria casella di p.e.o., seppur detta comunicazione sia stata raccolta nella casella "spam".

Tale dichiarazione del Demetz non può che considerarsi una piena e sicura conferma non solo della paternità dell'indirizzo di posta elettronica, ma quantomeno della conoscibilità della comunicazione trasmessagli, alla quale non ha inteso comunque dare riscontro.

Da ciò ne consegue il raggiungimento dello scopo per cui è stata preposta la c.d "prima comunicazione", seppur informalmente effettuata dalla Procura federale in data 23.07.21, non potendo costituire giustificazione la circostanza secondo la quale detta convocazione sarebbe stata raccolta nella casella "spam" del Sig. Demetz.

Si richiama sull'argomento quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte, la quale, affermando che *"il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata"*, ha escluso come l'omesso controllo della casella "spam" possa costituire giustificazione o causa di invalidità della notifica, rientrando tale incombente nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta (così Cass. n.17968/21; del medesimo tenore cfr. Cass. n.7752/00; Cass.Lav n.12451/18; Cass.31/17; Cass 13917/16).

Per quanto sopra, anche in applicazione del principio enunciato dal CG Coni con parere n.6/2019, avendo il Sig. Samuel Demetz con il proprio comportamento fornito prova sicura di aver ricevuto o potuto ricevere la "prima comunicazione" da parte della Procura e che questa abbia pertanto raggiunto lo scopo preposto, ritiene questa Corte che l'eccezione mossa dal reclamante sul punto debba essere disattesa.

Per quanto sopra, ritenendo che alcuna violazione del contraddittorio o del giusto processo sia intervenuta nella presente questione ed avendo la Procura federale agito in conformità della regolamentazione federale vigente, le eccezioni dispiagate dai reclamanti Samuel Demetz, Georg Demetz e Gherdeina Runners asd non possono trovare accoglimento.

Ad ogni buon conto, in ordine alla richiesta avanzata dai Sigg.ri Samuel e Georg Demetz di accedere al rito alternativo di cui all'art. 60 Reg. Giust. Fidal, asseritamente impeditagli in ragione delle eccepite violazioni, si evidenzia come detta facoltà sarebbe stata in ogni caso loro preclusa ai sensi dell'art.60 co.3 del Regolamento di giustizia, in ragione della natura delle contestazioni mosse nel presente procedimento disciplinare, da definirsi, come d'altronde non contestato dagli appellanti, quale illecito sportivo, perchè incidente sul risultato e sulla classifica.

Ciò premesso, ritiene questa CFA che i reclami promossi dal Sig. Samuel Demetz, Georg Demetz ed Asd Gherdeina Runners non possano trovare accoglimento neppure nel merito, avendo il Tribunale federale correttamente individuato non solo la responsabilità degli incolpati, ma anche la sanzione da doversi applicare.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

In primo luogo si evidenzia come i reclamanti nulla eccependo nel merito delle contestazioni mosse, abbiano anche in sede di reclamo sostanzialmente confermato i fatti ed i comportamenti a loro ascritti.

D'altronde il Tribunale federale, nel ravvisare la responsabilità degli incolpati, ha correttamente ed esaustivamente motivato la propria decisione, evidenziando come la falsità dei certificati relativi al test Covid-19 risulti provata documentalmente, nonché confermata anche dalla documentazione pervenuta a firma del Direttore di Ripartizione dell'ASL dell' Alto Adige in atti.

Accertata quindi la responsabilità degli incolpati Samuel Demetz, Georg Demetz e Gherdeina Runners, così come disposta dal Tribunale e sostanzialmente confermata dagli stessi incolpati, si conferma altresì la decisione del Tribunale in merito alla misura delle sanzioni comminate anche con riferimento alla aggravante contestata.

Deduce il Reclamante Samuel Demetz, eccependo un'errata dosimetria della sanzione nonché l'inapplicabilità della aggravante contestata, che il Tribunale federale non avrebbe considerato l'atteggiamento psicologico del Tesserato; la sussistenza della scriminante ex art.9 lett.c reg giust per aver il Sig. Demetz provveduto ad effettuare un tampone nel giorno successivo; nonché l'intenzione di voler collaborare con la Procura federale.

Nulla specificatamente deducono sul punto i Reclamanti Georg Demetz e Gherdeina Runners.

Si rileva in argomento come la gravità dei fatti così come contestati ed accertati, nonché le motivazioni per cui è emerso siano stati posti in essere, non consentano alcuna revisione della decisione impugnata.

Il Tribunale federale, di cui si confermano anche le motivazioni rese, ha invero puntualmente rilevato come i Sigg.ri Demetz non solo abbiano partecipato ad una manifestazione sportiva, dolosamente falsificando una certificazione medica - circostanza di per sé autonomamente sufficiente a giustificare la sanzione così come comminata - , ma abbiano posto in essere detto comportamento nell'ambito di una competizione svoltasi in pieno periodo pandemico, mettendo in grave rischio la salute propria e degli altri partecipanti.

Ne consegue il giusto riconoscimento da parte del Tribunale federale dell'aggravante ex art. 9 co.3 lett. E Reg. Giust. contestata, atteso che la falsificazione della certificazione medica è risultata volta alla partecipazione alla competizione fine a sé stessa; motivo certamente rientrante in quelli di cui alla predetta norma.

Di alcun rilievo la circostanza secondo la quale l'atleta Demetz avrebbe effettuato un test antigenico per la rilevazione del Covid -19 nel giorno successivo allo svolgimento della competizione.

Alcun altro o diverso elemento di riflessione che consenta una diversa valutazione, anche in ordine "all'atteggiamento psicologico dell'atleta" Samuel Demetz, ovvero





FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

"all'intenzione di collaborare con la Procura", è stato offerto dai reclamanti o può rinvenirsi dalla documentazione in atti.

Parimenti adeguata risulta la sanzione comminata alla Asd Gherdeina Runners per la responsabilità oggettiva contestata.

Per quanto sopra, nel confermare le sanzioni sul punto così come comminate dal Tribunale federale, si rigettano le impugnazioni dispiegate dai Sigg.ri Samuel Demetz, Georg Demetz e Gherdeina Runners

\*\*\*

La decisione di primo grado si ritiene invece meriti di essere riformata in accoglimento del gravame proposto dalla Procura federale.

In primo luogo si evidenzia come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dall'esame della documentazione in atti emerga come la Procura federale abbia formalmente contestato agli incolpati la mancata collaborazione con il proprio Ufficio nell'avviso di conclusione delle indagini del 26.10.2021.

Da ciò ne consegue che l'improcedibilità rilevata dal Giudice di prime cure debba considerarsi quale mero errore, con conseguente riforma della decisione sul punto.

Superata quindi la questione di procedibilità, ritiene questa Corte che la domanda avanzata dalla Procura federale sia altresì fondata nel merito, e che la decisione impugnata debba essere sul punto riformata.

Occorre innanzitutto precisare come dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento emerga che la contestazione, mossa dalla Procura federale ad oggetto la mancata collaborazione dei Tesserati con il proprio Ufficio, derivi da fatti e comportamenti posti in essere dai Tesserati Samuel Demetz, Georg Demetz, Patrizia Zeni e Alexander Kraler, prima del deposito dell'avviso di conclusione delle indagini, allorquando detti tesserati risultavano qualificati dalla Procura federale quali "persone informate sui fatti".

Ciò premesso, si rileva come appaia condivisibile l'orientamento secondo il quale il Tesserato possa qualificarsi "parte" del procedimento disciplinare solo a seguito della formulazione, nell'atto di deferimento, di formale capo di incolpazione nei suoi confronti.

Sebbene sia indiscutibile che la parte del procedimento goda del comune diritto di astensione dal rispondere in modo completo e veritiero, potendosi avvalere della piena facoltà di silenzio, si ritiene che ciò non possa determinare, al pari degli altri tesserati, una facoltà di astenersi dal presentarsi e/o collaborare con gli Organi di giustizia. (vedi sul punto TF Fidal dec. 32 del 14.09.2016; Tf Fids n 6/2021)

Invero si ritiene che gli – odierni- incolpati (all'epoca dei fatti meri Tesserati) avrebbero dovuto non solo rispondere alle convocazioni trasmesse dalla Procura federale, ma presentarsi alle audizioni in osservanza dei doveri di lealtà correttezza e probità, cui tutti i tesserati sono tenuti in ragione del vincolo di tesseramento con la Federazione.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

In tale sede, qualora la Procura federale avesse individuato una qualche responsabilità a loro carico, mutando così lo status del soggetto ascoltato da “persona informata sui fatti” a “persona sottoposta ad indagini”, (e previa informativa sulla facoltà di farsi assistere) i Tesserati, in applicazione del principio generale di garanzia, avrebbero ben potuto dichiarare di voler omettere ogni risposta, ovvero di riferire la verità sui fatti oggetto di contestazione a loro carico.

In tal caso la Procura federale nulla avrebbe potuto eccepire.

D'altronde l'art. 1 co 6 Reg Giust Fidal si limita ad escludere l'obbligo “presentazione” presso gli Organi di Giustizia ai soli soggetti “deferiti”.

Si ritiene pertanto che, prima del deposito dell'atto di deferimento, il Tesserato, nei confronti del quale venga disposta un'audizione dinanzi alla Procura federale, abbia in ogni caso l'obbligo di presentazione, per poi, in ragione dello status ricoperto (persona informata sui fatti, persona sottoposta ad indagine) rispondere o meno secondo verità alle domande poste dalla Procura federale. Mentre, una volta assunto lo status di “parte” del procedimento, così come sancito dall'art.1 co.6 Reg Giust. Fidal, non abbia neppure l'obbligo di presentarsi alle convocazioni disposte dagli Organi di Giustizia.

Ritiene pertanto questa Corte che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, debba trovare in ogni caso applicazione la disposizione di cui all'art. 12 Codice di Comportamento sportivo Coni, il quale impone a tutti i tesserati ed affiliati un preciso obbligo di collaborazione con gli Organi federali di giustizia. Ovviamente ferme le garanzie riconosciute in ragione dello status ricoperto. Sebbene sia chiaro che l'Ufficio della Procura federale, a seguito dell'introduzione del Codice di Giustizia Coni non sia considerato un Organo di Giustizia c.d proprio, si ritiene che la citata norma (emanata nell'anno 2012) debba interpretarsi estensivamente, imponendo così a tutti i tesserati un obbligo di collaborazione con tutti gli Organi o Uffici inquirenti/requirenti o giudicanti.

Per quanto sopra, atteso che le convocazioni disposte dalla Procura federale nei confronti dei tesserati Sig. Samuel Demetz, Georg Demetz, Patrizia Zeni ed Alexander Kraler, risultano essere state loro trasmesse, in qualità di persone informate sui fatti, prima di ogni successiva contestazione e che i predetti Tesserati, senza fornire giustificazione, abbiano disatteso le convocazioni, configurando un comportamento disciplinarmente rilevante, si ritiene che la condotta meriti di essere sanzionata nella misura così come richiesta dalla Procura federale in primo grado, ritenuta da questa Corte congrua in ragione dei fatti contestati.

Ne consegue che la decisione del Tribunale federale debba essere sul punto riformata, con accoglimento delle istanze avanzate dalla Procura ed irrogazione agli incolpati delle relative sanzioni.

Allo stato e per quanto sopra la Corte Federale di appello

### **PQM**

- Dichiarare l'inammissibilità della costituzione della Sig.ra Patrizia Zeni e della Asd Sport Club Merano;



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

- Rigetta il reclamo avanzato da Samuel Demez, Georg Demez e Gherardina Runners confermando la decisione impugnata su quanto oggetto di gravame.
- Accoglie il reclamo dispiegato dalla Procura federale, ed, in riforma della decisione impugnata, commina ai Tesserati Samuel Demetz (tess. VAOI0007) Georg Demetz (Tess.VA0062237) Patrizia Zeni (tess.DA016020)-ed Alexander Kraler (tess.VA017819) la ulteriore sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
- Rimette gli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza in merito ai comportamenti posti in essere dalle Asd Sport Club Merano (cod aff.BZ019), Marathon Club Trento (cod aff. Tn151); SG Eisaktal Raiffeisen (cod aff Bz068) relativamente alla trasmissione degli atti oggetto del presente procedimento ai propri tesserati, così come specificato in parte motiva.

Conferma sul resto la decisione impugnata.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Così deciso in Roma, 06 Aprile 2022

La Corte Federale di Appello

Avv. Marco Baliva - Presidente

Avv. Michele Ponzeletti - Cons. Rel.

Avv. Elisa Brigandi - Consigliere

Il Segretario

Dott.ssa Valeria Bonagura